

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 331}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AIARDI, ALIVERTI, CUMINETTI, FIORET, COSTAMAGNA,
SILVESTRI, PEZZATI, SANTUZ, RENDE**

Presentata l'11 agosto 1976

**Disciplina dei centri di raccolta per il deposito,
la demolizione e la vendita di autoveicoli fuori uso**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'impulso dinamico del progresso, l'aggiornamento continuo e la divulgazione dei prodotti della tecnologia più avanzata provocano spesso fenomeni e reazioni collaterali che sfuggono ad una preventiva configurazione e quindi ad una normativa giuridica.

Nascono, di conseguenza, situazioni che, in mancanza di una precisa disposizione disciplinatrice, tendono a risultati inquietanti: costituisce un tipico esempio la proliferazione, nell'ambito delle città o nelle immediate periferie, dei centri di raccolta e deposito per la demolizione e la vendita parziale (ove possibile, totale) dei veicoli a propulsione meccanica di ogni specie e fuori uso.

Non è chi non veda il mortificante spettacolo alla periferia dei centri urbani, se non dentro le città stesse, di ammassamenti di rottami di autoveicoli, spesso a ridosso di abitazioni senza alcun accorgimento protettivo od organizzativo.

Si ritiene, quindi, necessario disciplinare detta attività di cui oggi manca un esplicito strumento di controllo, fatta salva l'interpretazione fornita dal Ministero dell'interno — Direzione generale pubblica sicurezza sull'articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — controllo che invece dovrebbe essere più organico, interessando oltre gli

aspetti della disciplina del commercio, quelli igienici e urbanistici.

Se alle considerazioni cui si è fatto cenno, si aggiunge — come ha avuto occasione di fare il citato organo ministeriale — l'inquietante recrudescenza dei furti d'auto, provocati di sovente con il fine dello smantellamento dei mezzi rubati per la vendita dei singoli pezzi (smantellamento che potrebbe trovare ambiente ideale nei campi di demolizione di auto) il provvedimento proposto diventa urgente ed indifferibile.

Tralasciando l'aspetto igienico e sanitario del fenomeno, pur se di particolare delicatezza in quanto quasi sempre i detti centri sono ricettacolo di ratti e bestie varie, l'aspetto che postula una immediata disciplina è quello urbanistico, collegato a quello della disciplina del commercio.

Si è pertanto predisposta la presente proposta di legge, coscienti che essa rappresenta soltanto un primo passo verso la regolamentazione del più ampio aspetto relativo alla raccolta e demolizione degli autoveicoli fuori uso, veri e propri relitti abbandonati, in misura sempre crescente, dentro e fuori i centri abitati.

Articoli 1 e 2: è innanzitutto da stabilire che un centro di raccolta e deposito per la demolizione e la vendita, sia totale sia attra-

verso singole parti del veicolo fuori uso, comporta un vero e proprio esercizio commerciale che deve essere sottoposto alle prescritte autorizzazioni. Pertanto, chi intende esercitare detta attività deve sottostare alla vigente disciplina per il commercio fisso secondo la legge 11 giugno 1971, n. 426, e suo regolamento d'attuazione nonché al testo unico della legge di pubblica sicurezza del 1931.

Infatti, in mancanza di una precisa disposizione, risulta che molti centri vengono spontaneamente e regolarmente attivati anche se esiste a riguardo una circolare, 9 luglio 1970, n. 10.4771/12.020-A, del Ministero dell'interno (direzione generale pubblica sicurezza) che, occupandosi di detti centri, ha ritenuto l'attività di raccolta e vendita di autoveicoli a trazione meccanica fuori uso fra i casi contemplati dall'articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vieta il commercio di cose usate senza la preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza. Pertanto, l'attività in questione va espressamente inquadrata tra le previsioni citate nel testo unico con il rispetto delle previsioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la parte di competenza.

Nell'articolo 1 quindi, vengono fissati i limiti e i controlli autorizzativi per l'attivazione di detti servizi. L'articolo 2 è dedicato alle relative sanzioni.

Articoli da 3 a 6: un problema che, rimanendo anche nell'ambito della disciplina del commercio, può trovare ospitalità nei piani di sviluppo comunali, è quello della ubicazione che investe il più complesso problema urbanistico poiché non è concepibile che si tolleri l'installazione di esercizi del genere effettuata unicamente per il tornaconto dell'esercente, senza la minima compenetrazione del pubblico interesse, nel contesto di un armonico sviluppo del territorio e mediante l'adozione di idonei strumenti urbanistici.

Si rende, quindi, necessario, in sede di adozione o di revisioni o varianti generali di piano regolatore generale o di programmi di fabbricazione, individuare i luoghi idonei alla installazione o al trasferimento degli impianti esistenti nel territorio comunale. Ove ciò non fosse possibile dovrà consentirsi una deroga alle previsioni urbanistiche senza l'adozione delle normali procedure di variante, trattandosi di singoli impianti che dovranno essere localizzati in zone agricole qualora, a determinate condizioni, non sia possibile l'insediamento in aree per

attività artigianali di piano regolatore generale o di piano di fabbricazione.

Infatti, ove manchi una previsione di piano che destini aree ad attività artigianali che siano distanti dai centri abitati o dai centri destinati ad edilizia residenziale e comunque non ricadano lungo autostrade, strade statali o provinciali, è fatto obbligo per i comuni di ordinare i trasferimenti degli impianti esistenti o di autorizzare aperture di nuovi centri in zone agricole in modo che comunque non ricadano mai lungo autostrade, strade statali o provinciali classificate ai punti *a*), *b*) e *c*) del decreto ministeriale 1° aprile 1968, anche se classificate ricadenti nell'ambito di perimetri urbani: è fatto quindi divieto in qualsiasi caso di conservare o installare impianti lungo le strade anche se classificate traverse interne. Sarà quindi possibile installare o conservare detti impianti solamente nei luoghi di cui al punto *d*) del citato decreto ministeriale 1968 a condizione dell'assoluto rispetto delle distanze minime dal nastro stradale. Si ritiene cioè necessario evitare lungo le direttrici di traffico di maggiore importanza, specie se ricadenti nei perimetri urbani, la presenza di esercizi di tal genere che non possono facilmente inserirsi e coesistere nell'ambiente che li circonda.

Articoli 7 e 8: una ulteriore precauzione si ritiene opportuno adottare: la recinzione di detti campi, con la quale si eviterà la indiscriminata e incontrollata espansione della superficie occupata dai rottami di auto, anche nel tentativo di offendere il meno possibile l'ambiente. Pertanto, tutti i centri di raccolta, sia destinati al deposito per la demolizione o per la vendita di singoli pezzi o dell'intero autoveicolo fuori uso, devono essere provvisti di idonea recinzione con materiale che ne impedisca la visibilità dall'esterno, di altezza non inferiore a metri 2 per la quale dovrà richiedersi apposita licenza edilizia. Il rilascio della licenza edilizia, oltre che a soddisfare la normativa edilizia che trova conforto nel consolidato indirizzo giurisprudenziale che considera « costruzione » un muro di recinzione, costituisce un efficacissimo mezzo di controllo per il rispetto e la salvaguardia delle esigenze prospettate.

La trasgressione sarà quindi perseguibile secondo le vigenti leggi urbanistiche.

Si fa notare, infine, come si evince chiaramente dal testo, che la presente proposta non comporta alcun onere a carico del bilancio statale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Chiunque gestisce, a qualsiasi titolo, o intende installare centri di raccolta per il deposito, la demolizione o la vendita totale o parziale di autoveicoli a trazione meccanica di qualsiasi specie, fuori uso, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 126 del testo unico di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 242 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché della legge 11 giugno 1971, n. 426.

ART. 2.

L'attivazione dell'esercizio senza le autorizzazioni del precedente articolo o la mancata o la tardata regolarizzazione degli esercizi esistenti trascorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, è sottoposta alle sanzioni di cui alle citate disposizioni.

ART. 3.

Nella redazione dei piani di sviluppo comunali di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, dovrà tenersi conto delle prescrizioni contemplate negli articoli seguenti.

Ove ciò non fosse possibile, può essere concessa l'autorizzazione di nuovi centri anche al di fuori delle previsioni dei piani di sviluppo.

ART. 4.

Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione è consentito il trasferimento o la installazione dei centri di cui all'articolo 1 nelle aree ad attività artigianali a condizione che:

dette aree siano situate al di fuori dei centri abitati o al di fuori dei piani di zona per le aree destinate all'edilizia economica e popolare;

dette aree, di superficie minima di metri quadrati 1000 non ricadano lungo autostrade, strade statali e provinciali, individuate secondo i criteri del decreto ministeriale 1° aprile 1968, anche se classificate traverse interne nell'ambito dei perimetri urbani.

ART. 5.

Nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programmi di fabbricazione o nei casi in cui non sia possibile l'applicazione dell'articolo 4 è consentita l'installazione dei centri di cui all'articolo 1 in zone agricole a condizione che dette aree:

distino non meno di chilometri 2 dai centri abitati o dai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

non ricadano lungo autostrade, strade statali e provinciali classificate ai punti A, B, C, dell'articolo 1 del decreto ministeriale 1° aprile 1968;

non ricadano per le rimanenti strade a distanza inferiore al nastro stradale da quella citata dal previsto decreto ministeriale del 1968.

ART. 6.

Per tutti i centri esistenti all'entrata in vigore della presente legge in contrasto con le prescrizioni in essa contenute, è fatto obbligo di trasferimento entro e non oltre giorni 180 dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 7.

La costruzione di tutte le opere di recinzione dei centri di cui all'articolo 1, sia in caso di nuove installazioni che per quelli esistenti riconosciuti conformi alla presente legge che ne fossero sprovvisti, è sottoposta al preventivo rilascio di licenze edilizie.

ART. 8.

L'esercizio abusivo senza autorizzazione e la installazione senza recinzione, comunque in contrasto con le prescrizioni di cui alla presente legge, comportano violazioni delle norme richiamate e l'applicazione delle sanzioni da esse previste.